

STATUTO

INDUSTRIA FILOSOFICA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORIGLIANO D'OTRANTO LE VIA
MAZZINI 27

Numero REA: LE - 317546

Codice fiscale: 04778360752

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" u

Rep. 36.534

Racc. 84.859

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 - Denominazione e assenza dello scopo di lucro

1. È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "INDUSTRIA FILOSOFICA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".
2. La società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Corigliano D'Otranto (LE).
2. Dall'Organo Amministrativo potranno essere istituite o sopresse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, stabilimenti, depositi, magazzini, negozi, laboratori e rappresentanze in Italia ed all'estero.
3. È di competenza dell'Assemblea dei Soci l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie della Società ed il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

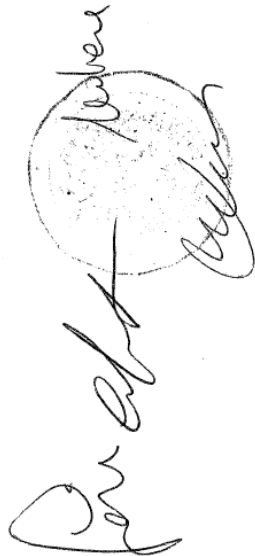
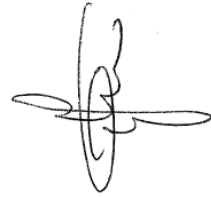
Articolo 4 - Domicilio dei Soci

1. Per i rapporti con la Società e con gli altri soci, ciascun Socio elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata dal Socio interessato al Registro delle Imprese.
3. I Soci che ne siano in possesso potranno comunicare alla Società anche il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica ovvero posta elettronica certificata.

OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto e utilità sociale dell'attività

1. La Società esercita in via stabile e principale, così come esplicitato dall'art. 2, comma I, del D. Lgs. n. 112/2017, le seguenti attività:
 - Interventi e servizi sociali (attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno, di difficoltà di fragilità e anche di genere e dipendenza che la persona umana incontra nel corso della sua vita; interventi, servizi e prestazioni erogati nei confronti di persone disabili, anche gravi);
 - Interventi e prestazioni sanitarie;
 - Prestazioni socio-sanitarie verso persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo periodo;
 - Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché



le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- Formazione universitaria e post universitaria;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, in particolare la pubblicazione di libri, opuscoli e giornali anche su supporti audio-visivi; la stampa e la diffusione di prodotti editoriali; l'organizzazione di campagne di diffusione di prodotti editoriali in Italia e all'estero;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, del cyber - bullismo e cosiddetto "odio in rete" e al contrasto della povertà educativa;
- Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore;
- Cooperazione internazionale allo sviluppo;
- Attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità o lavoratori molto svantaggiati;
- Alloggio sociale e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale;
- Organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

- Riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito del suo scopo la Società potrà, inoltre, svolgere, i compiti di seguito indicati, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca limitazione per quanto non specificato:

- stipulare con ministeri, regioni, enti e società convenzionate, atti contrattuali e concorsuali occorrenti alla realizzazione dell'oggetto sociale;

- partecipare a fondazioni, consorzi e società che perseguano finalità simili, al fine di meglio realizzare ogni iniziativa compresa nell'oggetto sociale e compiere in genere operazioni commerciali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e nell'esclusivo perseguimento dell'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari in Italia ed all'Estero ed assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie in altre società ed imprese aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate salvo che siano direttamente ed indirettamente connesse con le prime ed abbiano riferimento ai settori sopra descritti.

2. La Società potrà altresì compiere, in via secondaria e subordinata a quanto stabilito nel comma precedente, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. La Società potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre Società che siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento.

Articolo 6 - Prestiti da soci e intragruppo

È espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti infruttiferi da propri Soci, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le imprese costituite in forma di Società a responsabilità limitata e che siano dichiarate impresa sociale.

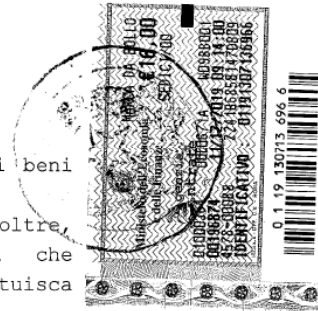
CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale e soci

1. Il capitale sociale è di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento e zero centesimi) diviso in quote a norma di legge.

I Soci potranno avere quote di capitale non proporzionali ai conferimenti eseguiti.

2. Le imprese private con finalità lucrative potranno



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.'.

A circular stamp containing a handwritten signature, possibly 'P. P. P.', in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'P. P. P.'.

A handwritten signature in black ink, possibly 'P. P. P.'.

detenere quote della società, ma nessuna di esse potrà detenere quote superiori al 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

3. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
 - a) per le persone fisiche l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data di nascita e cittadinanza;
 - b) per le persone giuridiche, le Società di persone e altri enti associativi l'indicazione della denominazione sociale, sede legale, codice fiscale nonché la documentazione attestante i poteri di chi richiede l'ammissione;
 - c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
 - d) l'indicazione delle motivazioni sociali che inducono a richiedere l'ingresso nella società;
4. L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di quanto precede, propone almeno una volta all'anno all'Assemblea dei Soci di deliberare:
 - a) sull'ammissione dei richiedenti con esclusione del diritto d'opzione necessario a consentire l'ingresso dei nuovi soci;
 - b) di determinare l'ammontare delle quote che potranno essere sottoscritte dai nuovi soci e l'eventuale sovrapprezzo da richiedere agli stessi;
5. L'Organo Amministrativo comunicherà tempestivamente ai richiedenti l'esito della votazione incluso l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea. Qualora l'Assemblea dei Soci abbia deliberato positivamente, il richiedente avrà 15 giorni di tempo dalla comunicazione dell'Organo Amministrativo per confermare la propria volontà di sottoscrizione.
6. In caso di conferma da parte dei richiedenti, l'Organo Amministrativo procederà tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare l'aumento di capitale.
7. I Soci, entrando nella Società con qualsiasi ammontare partecipativo, dichiarano di non avere patti parasociali o accordi societari di qualunque natura con altri soci e qualsiasi fatto di questo tipo fin dal principio deve considerarsi disconosciuto dai soci e, comunque, non sarà in nessun caso opponibile alla Società.

Articolo 8 - Conferimenti

1. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

1. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi.
Per poter procedere a qualunque cessione però, si dovrà procedere ad apposita comunicazione all'organo amministrativo contenente tutte le indicazioni di cui al

precedente articolo 7. L'organo amministrativo verificato che la cessione, per aspetti oggettivi e soggettivi, è compatibile con la legge e il presente statuto, darà il placet alla cessione e si potrà procedere alla cessione, salvo il diritto di prelazione di cui appresso. L'organo amministrativo deve rispondere entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della suddetta documentazione.

In caso di cessione di quota spetta però agli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata, indicando il nominativo del cessionario, il corrispettivo e tutte le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Resta chiarito che le cessioni non potrà eludere i divieti di legge e di statuto per questa società.

Articolo 10 - Trasferimento delle partecipazioni in caso di espropriazione forzata

Nel caso di espropriazione forzata su partecipazioni della Società di un Socio, gli altri Soci hanno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che uno o più di tali altri Soci abbia esercitato il suddetto diritto entro 10 giorni dall'aggiudicazione o assegnazione.

RECESSO

Articolo 11 - Recesso

1. I Soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e quando venga meno per la Società lo status di Impresa Sociale.
2. Il diritto di recesso è esercitato dai Soci che non hanno consentito alle deliberazioni che lo determinano e deve essere esercitato per l'intera quota posseduta.
3. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. o avviso di posta elettronica certificata da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio



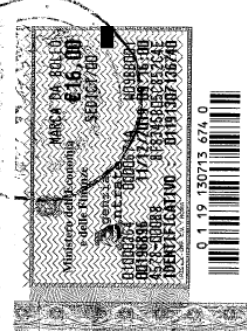
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
6. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione al Registro delle Imprese.
7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.



1. In ragione del particolare status di Impresa Sociale, il rimborso al socio che esercita il recesso non potrà mai eccedere il valore nominale della quota sociale.
2. Il rimborso potrà avvenire solo con la modalità dell'acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Ciò in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9 del presente statuto.
3. L'acquisto dovrà avvenire entro sei mesi dall'esercizio del recesso da parte del socio. Qualora ciò non avvenga, la Società viene posta automaticamente in liquidazione.

7 di 18

può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci a scopo consultivo e senza diritto di voto. Il Presidente Onorario, ove nominato, non è sottoposto a rinnovo della carica che cessa solo per impedimenti sopravvenuti o per decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 14 - Durata della carica, revoca, cessazione

1. L'organo amministrativo qualunque sia la composizione dura in carica per tre esercizi.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
4. Tuttavia se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15 - Cariche sociali

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di assemblea di nomina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal consiglio stesso.
2. Il consiglio può nominare un vice Presidente come pure uno o più amministratori delegati.
3. Il consiglio può nominare un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e decisioni degli amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Europa, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o da qualsiasi Amministratore Delegato o, se essi non siano nominati, da altro Amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo ovvero al Sindaco unico almeno 5 giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 2 giorni liberi prima.
3. L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per telefax o per posta elettronica anche certificata.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente o dall'Amministratore Delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro Amministratore designato dai membri del consiglio presenti.
5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di

A circular stamp, likely a company seal, with a signature written over it in dark ink.

Roberto

Fiore Cant

Colacchini

Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

6. Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri e, se nominati, tutti i sindaci.
7. In alternativa al metodo collegiale sopra esposto le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
8. La scelta sul metodo da utilizzarsi verrà effettuata di volta in volta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - a. l'argomento oggetto della decisione;
 - b. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - c. l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
 - d. l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - e. la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che contrari e astenuti.
10. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - a. l'argomento oggetto della decisione;
 - b. il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
11. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali, entro i due giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.
12. La mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione

che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

14. Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 17 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

2. Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19- Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al vice Presidente, e/o allo o agli Amministratori Delegati, se nominati, nonché ad altri Amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Articolo 20 - Direttori e procuratori

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 21- Rappresentanza e firma sociale

1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati ovvero all'Amministratore Unico.

Il legale rappresentante ha i poteri per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 22 - Compenso agli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Nota

Per conto

Adm.

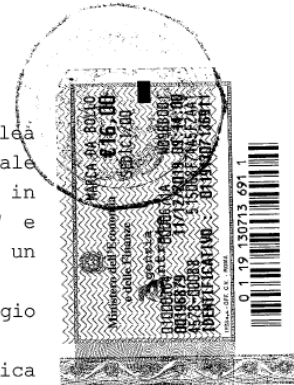
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Collegio sindacale o Sindaco unico

1. Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 112/2017, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile ovvero alla nomina di un Sindaco unico.
2. L'Assemblea dei Soci, in caso di nomina del Collegio Sindacale, provvede all'indicazione del suo Presidente.
3. Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico restano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
4. I sindaci sono rieleggibili.
5. Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24 - Competenze e doveri del collegio sindacale o del sindaco unico

1. I Sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001. n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. I Sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 11 e 13, del D. Lgs. n. 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del citato decreto.
3. Nell'ambito della loro attività, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione o su determinati affari.
4. Delle riunioni del Collegio Sindacale ovvero delle verifiche del Sindaco unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale o del sindaco unico e sottoscritto dagli intervenuti.
5. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
6. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.



7. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Le verifiche del Sindaco unico dovranno essere effettuate con la medesima cadenza temporale.
8. La riunione del collegio sindacale potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso di applicano le disposizioni previste al precedente articolo 16 del presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

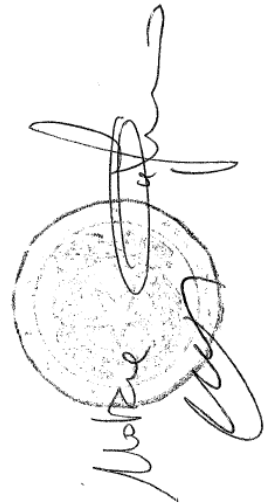
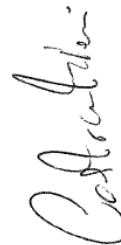
Articolo 24-bis - Revisione legale dei conti

Nel caso in cui la Società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o dal Collegio Sindacale ovvero dal Sindaco unico se iscritti nel citato registro dei revisori legali.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

Articolo 25 - Decisione dei soci

1. I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'articolo 2479, comma secondo, del codice civile.
3. Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.
4. Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La scelta sul metodo da utilizzarsi verrà effettuata di volta in volta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, l'Organo Amministrativo dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - a. l'argomento oggetto della decisione;
 - b. le modalità ed il termine entro il quale i soci devono manifestare alla Società la propria adesione ovvero il proprio dissenso.
6. Nel caso in cui i soci optino per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto a loro cura apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - a. l'argomento oggetto della decisione;
 - b. le risultanze della decisione.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'N. N. N.' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.A handwritten signature in black ink, possibly 'C. N.', written vertically.A handwritten signature in black ink, possibly 'C. N.', written vertically.

7. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa all'Organo Amministrativo che, verificata la regolarità della decisione, provvederà a trasmetterla entro i successivi tre giorni dal ricevimento a tutti gli altri soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.
8. La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
 9. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica (sia attraverso Internet che rete telefonica cellulare).
10. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
11. Le decisioni dei soci sono prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del Capitale Sociale.
12. Le decisioni dei soci adottate a sensi del presente articolo dovranno essere trascritte senza indugio a cura dell'Organo Amministrativo sul relativo libro.

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il fax e la posta elettronica anche certificata da inviarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

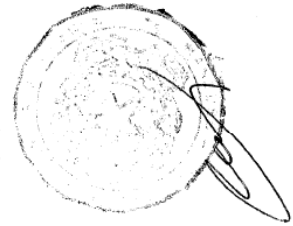
5. L'assemblea può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; ciò nell'ipotesi in cui la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società e che l'Organo Amministrativo dovrà motivare nel progetto di bilancio.

Articolo 27 - Intervento e rappresentanza in assemblea

1. Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.
2. È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:
 - (a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
 - (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 28 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, dall'Amministratore Unico e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.
2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.
4. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal Presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.



Notare

Per es

Chelie

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.
6. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.
7. Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
8. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 29 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.

1. Nei casi previsti dall'articolo 2479, secondo comma, n. 4) e 5), del codice civile, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
2. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA SOCIALE

Articolo 30 - Regolamento aziendale

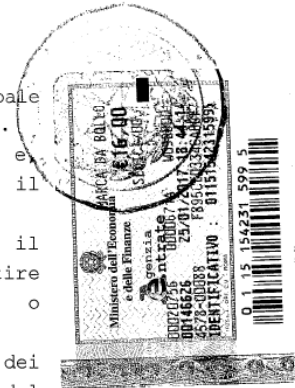
All'Organo Amministrativo compete la redazione di apposito regolamento aziendale che preveda adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori dell'impresa sociale.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 112/2017 tale regolamento dovrà prevedere un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori direttamente interessati alle attività aziendali siano posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni prodotti o dei servizi erogati.

Articolo 31 - Partecipazione alle assemblee dei soci

I lavoratori dipendenti della Società, tenuto conto anche delle difficoltà oggettive, procedono all'elezione di un loro rappresentante che partecipi in qualità di uditore, anche con l'ausilio di mezzi telematici, alle assemblee dei soci. L'elezione avviene in maniera democratica, attribuendo ad ogni lavoratore un voto; del risultato deve esserne data prova all'organo amministrativo.

Il rappresentante dei lavoratori resta in carica fino alla revoca o alla cessazione del rapporto di lavoro con la



società.

In caso di assenza o impossibilità ad intervenire del rappresentante dei lavoratori, le deliberazioni dell'assemblea restano comunque valide.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 32 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun esercizio, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio d'esercizio a norma di legge.
3. L'Organo Amministrativo redige e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 112/2017.

Articolo 33 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio - dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - ed accantonata la riserva di legge fino a quando la società avrà un capitale inferiore ad euro 10.000,00, sono destinati esclusivamente ad incremento del patrimonio della Società per un miglior svolgimento della propria attività di Impresa Sociale.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 34 - Liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e qualora si verifichi la situazione prevista dall'articolo 12 del presente statuto.
2. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su:
 - (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - (b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - (d) i poteri dei liquidatori.
3. Il residuo attivo della liquidazione dovrà essere devoluto ad una o più imprese sociali o enti del terzo settore identificate dall'Assemblea dei Soci previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del D. Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale e del Cod. Civ. in materia di società a responsabilità limitata.

Mane Oddabrete Pini
Colapinto Antonio Benadot
Comitato di gestione

Valery Kalyshnikov
Amministratore Delegato
U. Pizzicani

18 di 18